ISTITUZIONE DELL'ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE (E.N.A.C.)

Art. 1

Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile

E' istituito l'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.), ente pubblico non economico dotato di autonomia regolamentare, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria. L'E.N.A.C. e' sottoposto all'indirizzo, vigilanza e controllo del Ministro dei trasporti e della navigazione. L'E.N.A.C. e' trasformato in ente pubblico economico non oltre il 31 luglio 1999. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato in rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Versione in vigore dal 1 agosto 1997, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.)
Estremi	Decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 1997

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-250-1997/art-1-istituzione-dell-ente-nazionale-per-l-aviazione-civile

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it